



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DELL'AJA CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI, FATTO A GINEVRA IL 2 LUGLIO 1999

Art. 28 (Atto di Ginevra)

Decorrenza delle ratifiche e delle adesioni

(1) [Strumenti da prendere in considerazione] Ai fini del presente articolo sono presi in considerazione solo gli strumenti di ratifica o di adesione depositati dagli Stati o dalle organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e che hanno una data di validita' conforme all'articolo 27, paragrafo 3. (2) [Entrata in vigore del presente Atto] Il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo che sei Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione a condizione che, in base alle piu' recenti statistiche annuali raccolte dall'Ufficio internazionale, almeno tre di tali Stati soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

- i) nello Stato considerato o per tale Stato sono state depositate almeno 3.000 domande per la protezione di disegni o modelli industriali;
- ii) nello Stato considerato, o per tale Stato, sono state depositate almeno 1.000 domande per la protezione di disegni o modelli industriali da parte di residenti in Stati diversi da questo. (3) [Entrata in vigore delle ratifiche e delle adesioni] a) Ogni Stato o organizzazione intergovernativa che abbia depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore del presente Atto e' da esso vincolato a partire dalla data della sua entrata in vigore.
- b) Ogni altro Stato o organizzazione intergovernativa e' vincolato dal presente Atto dopo tre mesi dalla data in cui ha depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione, oppure a qualsiasi data successiva indicata in tale strumento.

Versione in vigore dal 13 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999
Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 141

Partizione Atto di Ginevra

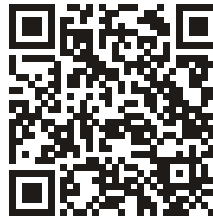
Pubblicazione Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-141-2023/atto-di-ginevra-art-28>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it